

TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE

SEZIONE LAVORO

Ricorso

PER: Marco Casale [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.

Domenico Di Tano, c. f. DTN DNC 83H11 D708 U - PEC:
domenicoditano@pec.it, fax 0771607041 e con questo elettivamente
domiciliato presso il di lui studio sito in (04021) Castelforte (LT), Via
Garibaldi, 95 giusta procura su foglio a parte da intendersi apposta in calce
al presente atto;

CONTRO: Ministero dell'istruzione e del merito (c.f. 80185250588) in
persona del Ministro p. t. elettivamente domiciliato c/o Avvocatura
Generale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587) con sede in (00186)
Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

NONCHE' CONTRO: Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio– Ufficio VIII - Ambito territoriale di Latina
(c.f. 80004180594), in persona del legale rapp.te p.t., Via Legnano, 34 –
04100 Latina, con domicilio *ex lege* presso l'Ufficio e/o elett.te dom.to
presso l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in
(00186) Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

NONCHE' CONTRO: Di Benedetti Pablo [REDACTED]

e nei confronti di

tutti i docenti potenzialmente controinteressati, con contestuale istanza di
autorizzazione alla notifica del presente ricorso, del pedissequo emanando
provvedimento di fissazione dell'udienza e di ogni ulteriore atto



conseguenziale mediante pubblicazione ex art. 151 c.p.c., sul sito internet istituzionale del MIM - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Latina.

PREMESSO CHE

Il Sig. Marco Casale è dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica di educatore;

a far data dal 01.09.2021 l'odierno ricorrente ha lavorato, quale educatore con contratto a tempo indeterminato, presso il Convitto Nazionale Longone di Milano (**doc. 1**);

nell'anno scolastico 2022/2023 il sig. Casale ha richiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria presso il Convitto San Benedetto di Latina; attualmente presta servizio presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni ove è stato trasferito a far data dal 01.09.2023 (**doc. 2**);

nel marzo 2023 l'odierno ricorrente proponeva rituale domanda di trasferimento, ex art. 20 Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023, per l'a.s. 2023/2024 al fine di potersi ricongiungere alla moglie e ai figli, di cui una all'epoca di età inferiore a sei anni e uno di età superiore a sei anni e inferiore ad anni 18, tutti residenti in Castelforte (LT) (**doc. 3**);

alla domanda veniva allegata la documentazione necessaria (**docc. 4-5**) e veniva indicato, tra le sedi di preferenza, il Convitto Nazionale San Benedetto di Latina, ove poi è risultato disponibile un posto di educatore assegnato al sig. Di Benedetti Pablo;

il suddetto incarico veniva conferito dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina che, con provvedimento prot. N. 6291 del 29.05.2023 (**doc. 6**), disponeva la pubblicazione dei tabulati (**doc. 7**) riassuntivi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali del personale



educativo per l'anno scolastico 2023/2024;

al sig. Di Benedetti Pablo, sulla base di quanto dichiarato in domanda,
sono stati assegnati 40 punti (doc. 7);

in data 07.06.2023 il sig. Casale, avendo interesse a ricoprire il posto
assegnato al Di Benedetti, proponeva formale istanza di accesso agli atti
per conoscere i titoli vantati dallo stesso alla cui valutazione è conseguito il
trasferimento e per verificare la corrispondenza dei titoli al punteggio
attribuito (**doc. 8-9-10**);

la istanza *de qua* otteneva riscontro solo in data 18.09.2023 quando
l'Ufficio competente, dopo più di due mesi dalla richiesta, trasmetteva
all'istante copia della domanda presentata dal Di Benedetti (**doc. 11**);

dalla consultazione della documentazione fornita sono emerse delle
incongruenze che non fanno ritenere corretto il punteggio assegnato al Di
Benedetti, poiché superiore a quello effettivamente a lui spettante;

tale errore ha consentito al resistente, sig. Di Benedetti, di ottenere un
punteggio superiore rispetto al ricorrente, Marco Casale che, essendo
stato illegittimamente superato in graduatoria, non ha ottenuto il
trasferimento che gli spettava.

Sul Diploma di specializzazione inserito quale titolo

(Cfr. pag 14 della domanda – doc. 11)

Il sig. Di Benedetti ha dichiarato di essere in possesso di un “**diploma di
specializzazione conseguito in corsi post-laurea**”, indicando il *diploma
di perfezionamento biennale conseguito il 08.10.2016* presso [REDACTED]

[REDACTED] (doc. 11 – pag. 14);

nella medesima domanda il sig. Di Benedetti ha dichiarato di essere in
possesso di **Laurea** in Scienze delle attività motorie e sportive conseguita



presso [REDACTED] in data 21.06.2022;

il sig. Di Benedetti ha quindi dichiarato di avere conseguito un diploma di specializzazione post-laurea sei anni prima del conseguimento della laurea ottenuta nel 2022...;

l'asserito conseguimento di tale diploma di specializzazione ha determinato un incremento di punteggio di 5 punti, come previsto dalla tabella b) di valutazione dei titoli ai fini della mobilità, al punto B 2 allegata al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo (**doc. 12**);

è evidente che i cinque punti attribuiti vanno decurtati in quanto il titolo *de quo* non può essere considerato valido;

l'incremento di punteggio (di cinque punti), secondo la normativa vigente, va riconosciuto *“per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea”*, circostanza che non può sussistere in riferimento alla posizione del Di Benedetti;

la qualificazione e la regolamentazione dei *“diplomi di specializzazione”* è operata, come correttamente indicato nel CCNI di riferimento, dall'art 4 della Legge n. 341 del 19.11.1990 secondo cui, come facilmente intuibile, *“il diploma di specializzazione si consegue successivamente alla laurea...presso le scuole di specializzazione di cui al DpR n. 162/1982”*.

Non è tutto.

Proprio il richiamato D.P.R. n. 162 del 10.03.1982, all'art. 13, comma 2, stabilisce che *“per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame di ammissione a cui possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di laurea (art. 13, comma 2)”*.

Stesso principio è stato enunciato dall'art. 6, comma 4 del DM 270/2004.



È ovvio che il titolo di specializzazione indicato, a seguito del cui riconoscimento sono stati attribuiti cinque punti, non poteva e non può essere considerato valido.

Ne consegue che i punti attribuibili al sig. Di Benedetti non sono 40, come erroneamente indicato, bensì 35.

Riconoscendo al Di Benedetti 35 punti, il diritto a essere trasferito presso la sede di Latina spetterebbe, come in effetti spetta, al sig. Marco Casale, odierno ricorrente, che, come si indicherà analiticamente nel prosieguo dell'atto, di punti ne aveva 37.

Sul punteggio attribuibile al sig. Marco Casale

Per ciò che attiene l'odierno ricorrente e per dare prova del diritto all'assegnazione del posto per cui è causa si precisa quanto segue.

Il punteggio base dello stesso è pari a 24 punti a cui, ai sensi e per gli effetti di cui alla tabella A2, lettere A, B, e C contenuta nell'allegato 2 - ALLEGATO del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo applicabile (doc 12), sono da aggiungersi:

punti 6 per il ricongiungimento al coniuge (**docc. 13-14**);

punti 4 per la figlia di età inferiore a sei anni all'epoca della domanda presentata il 21.03.2023 (**doc. 15**);

punti 3 per il figlio [REDACTED] di età superiore ai sei anni, ma che non ha superato il diciottesimo anno di età (**doc. 16**);

il punteggio totale da attribuire all'odierno ricorrente è quindi pari a 37, superiore rispetto ai 35 attribuibili al sig. Di Benedetti.

Al fine di evitare eccezioni puramente dilatorie ricordiamo a noi stessi che:

- l'esigenza familiare, ovvero la residenza di coloro nei cui confronti si è chiesto il ricongiungimento, si registra nel Comune di



Castelforte (LT), ove non esistono istituzioni educative richiedibili;

- sulla base delle tabelle di viciniorietà (doc. 17) esistenti la istituzione educativa “richiedibile” (ove sussiste la sede di organico – Cfr. Note comuni alle tabelle dei trasferimenti) più vicina al Comune di residenza dei familiari è Latina, ritualmente indicata dal sig. Casale nella domanda (doc. 3).

Sul diritto soggettivo e sull’interesse ad agire del ricorrente

Chiarite le ragioni su cui si fonda la domanda proposta, appare opportuno fare un breve cenno, probabilmente superfluo, all’interesse ad agire del ricorrente.

Alla luce delle informazioni assunte e delle ricerche effettuate, laddove venisse accertata, come crediamo, la illegittimità del punteggio attribuito al Di Benedetti, il posto spetterebbe al sig. Marco Casale.

Della domanda proposta dal Casale e del punteggio da riconoscere lui già si è detto.

Lo stesso ricorrente, *ad abundantiam*, ha cercato di conoscere la eventuale esistenza di aspiranti educatori (e relativi punteggi) che avrebbero (avuto) interesse a ricoprire il posto illegittimamente assegnato al Di Benedetti.

Ciò al fine di dare valida prova che, attribuendo al Di Benedetti il punteggio in maniera corretta, il sig. Casale avrebbe ottenuto il trasferimento presso l’Istituto San Benedetto di Latina.

Tra le altre, il Casale, a mezzo dello scrivente, in data 15.10.2023 ha formulato rituale istanza di accesso agli atti (**docc. 18-19-20**) regolarmente ricevuta dall’Ufficio scolastico provinciale di Latina, ad oggi rimasta priva di riscontro.



Null'altro poteva essere fatto dal Casale per il fine di cui sopra.

Lo scrivente, consapevole della residualità dell'ordine di esibizione rispetto agli altri mezzi di prova, propone sin da ora formale istanza affinché l'On.le Giudicante Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti la produzione dei nominativi di eventuali candidati controinteressati, con un punteggio pari o superiore a quello del Casale, ovviamente solo se esistenti.

Tornando alla disquisizione sulla esistenza del diritto soggettivo e quindi dell'interesse ad agire del sig. Casale si precisa quanto segue.

Le domande di trasferimento vengono rinnovate annualmente e debbono essere prodotte attraverso il portale *Istanze on line* del sito del MIM.

Gli aspiranti hanno la possibilità di esprimere preferenze circa gli Istituti, che vanno elencati nell'ordine prescelto.

Ciò comporta che, pur con lo stesso punteggio, il candidato riveste posizioni diverse in riferimento a ogni diversa istituzione scolastica.

Di conseguenza il candidato non è in grado di conoscere le vicende relative ai candidati che hanno più punti in riferimento alla domanda proposta indicando una determinata sede scolastica.

Tali precisazioni appaiono determinanti per la comprensione della posizione giuridica dei candidati al trasferimento in riferimento alle singole sedi prescelte.

Il candidato ha quindi contezza di una gestione non corretta della graduatoria del singolo istituto solo nella ipotesi in cui venga conferito incarico a un soggetto che, alla luce del punteggio maturato, risulta o dovrebbe risultare collocato in posizione meno favorevole, indipendentemente dal numero di candidati che potrebbe frapporsi tra quello che si duole e quello nominato ingiustamente.



Il diritto soggettivo a ottenere la nomina al posto dell'aspirante (ingiustamente) prescelto sorge in capo a tutti i candidati ingiustamente pretermessi, purché non destinatari di altri incarichi e non volontariamente rinunciatari.

È di solare evidenza che il soggetto che si duole della illegittima nomina compiuta a suo discapito, come il Casale in questo caso, non può eventualmente sapere se esistono terzi che potenzialmente avrebbero avuto diritto a essere nominati e non reagiscono, da considerarsi irrimediabilmente rinunciatari, né tanto meno può conoscere le ragioni di tale eventuale inazione.

Si intende affermare il principio secondo cui l'inazione/rinuncia del potenziale candidato che, solo ove esistente, astrattamente avrebbe diritto, secondo l'ordine, alla nomina, attualizza il diritto soggettivo e la conseguente legittimazione ad agire del candidato successivo che, invece, reagisce alla situazione illegittima.

Diversamente ragionando si perverrebbe al paradosso per cui l'indifferenza e finanche la mancanza di interesse di chi potenzialmente avrebbe diritto alla nomina per primo sarebbe di per sé idonea a impedire il sorgere del diritto nei confronti degli altri candidati presenti in graduatoria, ma ancor più realizzerebbe l'assurdo per cui le nomine illegittime resterebbero, seppure illecite, cristallizzate e intangibili nei loro effetti.

Per quanto qui di interesse è chiaro che alla potenziale inazione del primo candidato avente diritto alla nomina non può conseguire l'aberrante effetto di privare della legittimazione ad agire l'odierno ricorrente e tutti gli altri candidati inseriti in graduatoria.

Il candidato non può fare altro che valutare la propria situazione in



relazione alla condotta dell'amministrazione: il conferimento dell'incarico in favore del resistente, sig. Di Benedetti, che, a parere di chi scrive, non aveva diritto a essere nominato in luogo del ricorrente, giustifica la potenziale reazione di tutti i candidati che lo precedono, compresa quella del ricorrente che, anche ove esistessero altri interessati, è, tuttavia l'unico a non aver rinunciato al diritto.

Riassumendo: l'Ufficio Scolastico competente, non avendo adempiuto correttamente all'onere di controllo delle domande presentate, ha proceduto al trasferimento di un candidato, sig. Di Benedetti Pablo attribuendogli cinque punti in più di quelli effettivamente spettantigli, con conseguente illegittimo superamento in graduatoria del sig. Casale.

A fronte di tale situazione il ricorrente vanta certamente un diritto soggettivo al trasferimento che validamente può opporre al resistente (ingiustamente) favorito.

Il diritto del ricorrente a ottenere il trasferimento in luogo del Di Benedetti discende direttamente dal punteggio che gli va riconosciuto, superiore rispetto a quello effettivamente attribuibile al Di Benedetti.

Ma vi è di più.

Il comportamento della P.A. non ha solamente violato la normativa di settore, ma ha violato soprattutto i principi costituzionali in materia di reclutamento del personale in regime pubblico privatizzato.

La Carta costituzionale codifica un vincolo di imparzialità nell'assunzione del personale dipendente; in ambito scolastico le garanzie di imparzialità e pari opportunità degli aspiranti sono attualmente assicurate da un sistema fondato sulla graduazione degli aventi diritto, ai quali è attribuito un punteggio determinato in forza del possesso di determinati requisiti



soggettivi, insomma secondo il merito.

Il meccanismo vincola la scelta dell'amministrazione che risulta ancorata a rigidi parametri predeterminati.

È palese che il comportamento dell'Ufficio resistente è contrario al principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

L'ambito territoriale di Latina è rimasto inerte davanti alle plurime segnalazioni inoltrate dal ricorrente e ha omesso di porre in essere i dovuti controlli circa le domande presentate e le autocertificazioni ivi contenute.

Il sig. Casale, in applicazione dei principi e criteri di scelta per procedere ai trasferimenti, aveva diritto a essere trasferito presso il Convitto San Benedetto di Latina con decorrenza a.s. 2023/2024.

Sulla competenza territoriale

Per quanto attiene alla competenza territoriale, si precisa che attualmente il ricorrente presta servizio presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni che ricade all'interno della circoscrizione del Tribunale di Frosinone, competente per territorio ex art. 413 comma 5 c.p.c..

Tutto ciò premesso, il sig. Marco Casale, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Giudice designando presso il Tribunale Civile di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, fissata l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio concedendo il relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, Voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Accertare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto del sig. Marco Casale a



essere trasferito presso il Convitto San Benedetto di Latina,

per l'effetto, Voglia

condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ognuna per quanto di propria competenza a:

- provvedere al trasferimento dell'educatore Marco Casale presso il Convitto San Benedetto di Latina con decorrenza 01.09.2023 sul posto già erroneamente assegnato, per i motivi esposti in narrativa, al Sig. Di Benedetti Pablo;
- disapplicare ogni eventuale atto amministrativo che impedisca il conferimento, in favore di Marco Casale, dell'incarico attualmente ricoperto dal Di Benedetti Pablo;

Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Il contributo unificato dovuto è pari a € 259,00.

In via istruttoria si chiede che il Giudice Voglia ordinare agli Uffici resistenti di produrre la documentazione avente a oggetto le eventuali domande prodotte per l'a.s. 2023/2024 da candidati che hanno inserito quale sede di preferenza l'Istituto San Benedetto di Latina con un punteggio pari o superiore a quello maturato dal sig. Marco Casale.

Si produce la seguente documentazione:

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
2. Decreto di trasferimento a.s. 2023/2024 Ambito Terr.le Prov. FR;
3. Domanda di mobilità a.s. 2023/2024 Casale Marco;
4. Allegato D;



5. Dichiarazione personale;
6. Nota USR – Lazio Uff. VIII – ATL di Latina prot 6291 del 2023;
7. Bollettino personale educativo risultati 2023/2024 prov LT;
8. Casale Marco Richiesta Accesso agli atti;
9. Messaggio pec di consegna doc. 8;
10. Ricevuta protocollo;
11. domanda mobilità a.s. 2023/2024 Di Benedetti Pablo;
12. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;
13. Certificato di residenza storica di [REDACTED];
14. Estratto per riassunto per l'atto di matrimonio;
15. Certificazioni anagrafiche [REDACTED];
16. Certificazioni anagrafiche [REDACTED];
17. Tabelle di viciniorietà;
18. Casale Istanza accesso agli atti ottobre 2023;
19. Messaggio pec di consegna doc. 10;
20. Ricevuta protocollo;
21. Copia diploma di maturità Casale Marco;
22. Certificazione MIUR;

Castelforte, data del deposito telematico

Avv. Domenico Di Tano

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

Ill.mo Sig. Giudice,

Il ricorso ha ad oggetto il reclutamento di personale educativo e in particolare il trasferimento per ciò che attiene l'a.s. 2023/2024.

Il riconoscimento del diritto soggettivo rivendicato potrebbe potenzialmente



determinare la modifica di eventuali assegnazioni che potrebbero riguardare il posto che si chiede assegnarsi al ricorrente e, pur ritenendosi che nel giudizio instaurato innanzi al GO, volto alla declaratoria di diritti soggettivi, non esistono posizioni di controinteressati, tanto meno nel caso in esame, tuttavia parte della giurisprudenza di merito, in contenziosi analoghi ha ritenuto di ordinare la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. strumento di notifica largamente usato tanto dai Giudici Amministrativi che dai Magistrati Ordinari, in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si rivolge

ISTANZA

Affinché la SV Ill.ma, ove ritenga sussistenti posizioni di controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet istituzionale del MIM - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Castelforte – Frosinone, data del deposito telematico

Avv. Domenico Di Tano

